



Tribunale Ordinario di Pistoia

Presidenza

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

Prot. n. 144/2017/INT

Pistoia, 20 luglio 2017

ai magistrati ed alle magistrato del settore civile ed
alla cancelleria Procedimenti Speciali
SEDE

CIRCOLARE n. 4/2017

Si rappresenta che, nell'ambito della Ispezione ordinaria, con nota n. 1308 del 13 luglio 2017 l'Ispettore Capo ha sollevato rilievi concernenti le procedure di sfratto e, in particolare, le questioni relative agli artt. 658 e 664 c.p.c. circa la risalente prassi consuetudinaria di questo Ufficio, pur asseverata dall'Ispezione del 2011, della duplice iscrizione dei procedimenti per l'intimazione dello sfratto per morosità e la ingiunzione per i canoni scaduti, ritenuta inopportuna soprattutto in ragione del fatto che per tale prassi non viene pagato per intero il contributo unificato o non effettuato alcun pagamento da parte dell'utenza.

Si rende necessario, quindi, impartire diverse disposizioni per normalizzare la definizione degli affari relativi agli sfratti per morosità ed il deposito corretto di C.U. e marca.

La soluzione ottimale della duplice procedura - qualora lo richieda esplicitamente il difensore della parte intimante - è la contestuale definizione da parte del giudice di entrambe le domande con iscrizione da parte della cancelleria di un sub-procedimento, riducendo il secondo esborso alla sola marca di € 27,00.

Tale soluzione produce sia un notevole risparmio di tempo sia interpreta in maniera più corretta quanto previsto dall'art. 664 c.p.c.

Riguardo alla cancelleria interessata, a seguito della convalida o all'esito dell'udienza in cui è stato concesso il termine di grazia, verrà immediatamente aperto un cd. *sub*,

consentendo al giudice della procedura di emettere con questa modalità e non con altra iscrizione a ruolo il decreto ingiuntivo.

Si precisa che l'aggettivo "contestuale" non indica come necessaria la definizione del decreto monitorio contemporaneamente al provvedimento d'intimazione e rilascio, ma - come emerge dal comma 2 dell'art. 664 c.p.c. - impone che il decreto ingiuntivo sia "steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante" e non in separato e distinto procedimento civile.

Il difensore dell'istante, a sua volta, verserà per questa procedura "congiunta" il contributo unificato in via ordinaria per valore e la marca di € 27,00, e, nel caso di apertura del sub-procedimento, soltanto un'altra marca da € 27,00.

Va, inoltre, tenuto conto della obbligatorietà di presentare in via esclusivamente telematica i decreti ingiuntivi (art. 44 d.l. n. 90/2014) e, dunque, anche la intimazione di sfratto (quando corredata dalla richiesta d'ingiunzione) dovrà necessariamente essere depositata esclusivamente in modalità P.C.T.

Pertanto, il Presidente

DISPONE che, con decorrenza dal **31 luglio 2017**, in relazione agli affari civili *ex artt.* 658 ss. c.p.c.,

dopo l'udienza di convalida di sfratto per morosità, qualora - oltre l'intimazione di sfratto - il ricorso contenga anche la richiesta d'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti:

- = la cancelleria Procedimenti Speciali provvederà nel fascicolo in questione ad iscrivere il sub-procedimento concernente il richiesto decreto monitorio;
- = il giudice provvederà in tempi contenuti alla pronuncia del richiesto decreto ingiuntivo esclusivamente secondo la modalità di cui al comma 2 dell'art. 664 c.p.c.;
- = il difensore sarà tenuto ad integrale deposito telematico dell'atto di citazione ed a versare per il secondo provvedimento d'ingiunzione soltanto la marca di € 27,00.

La Segreteria Amministrativa provveda a comunicare la presente Circolare al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per l'informazione agli iscritti, e ad inserirla nel sito del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale

dott. Fabrizio Amato

